

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A CLIENTI IDONEI

Tra

Ergon Energia S.r.l. (di seguito Ergon Energia) con sede legale in Brescia via Lamarmora 230, Codice fiscale e partita IVA 02431280987, rappresentata dall'ing. Fausto Cancelli in qualità di Amministratore Delegato,

e

Consorzio Orobie Energia (di seguito COE) con sede legale in Bergamo, via Clara Maffei, 3, iscritto al registro imprese di Bergamo n. REA 316898, C.F. 95109920165, rappresentata dal Dott. Paolo Magnetti in qualità di Presidente

di seguito nel loro insieme denominate "Parti":

Premesso che:

- COE, al fine di assicurare nell'ambito del mercato libero la fornitura di energia ai propri Associati (di seguito indicati anche come Cliente o Cliente finale), è interessata a sviluppare forme di collaborazione con Ergon Energia;
- Ergon Energia è interessata a consolidare la propria presenza sul territorio e si rende disponibile a collaborare con COE, con forniture dirette ai clienti idonei finali con le modalità di seguito riportate;
- L'attività oggetto del presente accordo sarà indirizzata agli Associati di COE per i quali Ergon Energia garantisce assistenza con canali di contatto specifici (account dedicati) e servizi aggiuntivi;
- Le Parti concordano nell'individuare linee guida da riportare nei contratti di fornitura sottoscritti da Ergon Energia con i Clienti finali;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Modalità operative

COE informerà, attraverso i mezzi a sua disposizione e con il supporto tecnico di Ergon Energia, tutti gli Associati (potenziali Clienti) per ciò che riguarda i contenuti dell'offerta economica. Ergon Energia sottoscriverà con i singoli Associati un contratto di fornitura che farà riferimento alle clausole generali sotto riportate ed al contratto tipo di cui all'**Allegato 1**.

Modalità contrattuali

Il contratto di fornitura di cui all'**Allegato 1** farà riferimento ai seguenti punti:

Prezzi

Il Cliente corrisponderà ad Ergon Energia per l'energia prelevata i seguenti prezzi articolati per fascia oraria:

F1 **98,94** €/MWh F2 **82,44** €/MWh F3 **68,24** €/MWh F4 **38,44** €/MWh

I prezzi fanno riferimento al valore del parametro Ct relativo al 4° Trimestre 2005, pari a **53,19** Euro/MWh, e saranno aggiornati al 100% delle variazioni deliberate dall'AEEG, sia in aumento che in diminuzione.

I prezzi sono relativi alla componente "energia", pertanto, si intendono al netto delle perdite di rete (da calcolare ed addebitare con le modalità previste dall' AEEG), del trasporto e del dispacciamento. Il prezzo non comprende inoltre, l'I.V.A., gli oneri dovuti al sistema elettrico, gli oneri dovuti al Gestore della Rete e di qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al contratto. Saranno a carico del Cliente eventuali oneri dovuti a provvedimenti legati all'emissione di anidride carbonica, con un price cap pari **0,80** Euro/MWh.

Trasporto e dispacciamento

Il Cliente delegherà ad Ergon Energia o ad altra società da questa indicata, tramite mandato scritto, la stipula dei contratti sopra citati, o qualsiasi altro contratto che l'AEEG venisse a richiedere in successive indicazioni.

Ergon Energia addebiterà direttamente al Cliente il costo del trasporto, comprese le maggiorazioni (A, UC ed MCT), nella misura prevista dalle opzioni tariffarie di trasporto presentate dal distributore locale a cui è collegato ogni singolo sito (delibera dell'AEEG n. 05/04 e successive modifiche e/o integrazioni).

Ergon Energia addebiterà inoltre, gli oneri di dispacciamento previsti dalla delibera dell' AEEG n. 168/03 e successive modifiche e/o integrazioni, ad esclusione di quelli previsti dall'art. 32 della medesima deliberazione (sbilanciamento), come specificato al successivo punto 4; i suddetti oneri verranno adeguati nella misura e con la periodicità stabilite dall'AEEG.

Bilanciamento

Il Cliente si impegna a rilasciare ad Ergon Energia, apposita delega per la ricezione dei dati di prelievo, da parte del distributore locale a cui è collegato ogni singolo sito.

In tale situazione, Ergon Energia gestirà direttamente gli sbilanciamenti senza chiedere al Cliente i programmi di prelievo (curva oraria). Conseguentemente, gli oneri di sbilanciamento rimarranno a carico di Ergon Energia.

Bande d'importazione – CIP.6 o similari

Il prezzo indicato nella presente accordo è stato formulato tenendo conto dell'assegnazione delle bande d'importazione e delle bande di energia CIP.6, ottenibili tramite la partecipazione di Ergon Energia alle procedure di assegnazione indette dal GRTN o altro ente preposto. Pertanto, il Cliente si impegna, anche nel corso del periodo contrattuale, a rilasciare ad Ergon Energia, o ad altra società da questa indicata, i mandati scritti entro i termini prestabiliti dalle disposizioni del GRTN e dell'AEEG per la partecipazione a dette procedure di assegnazione.

Durata contrattuale

I contratti avranno durata annuale a partire 01.01.2006.

Modalità di fatturazione e pagamenti.

La fatturazione avrà cadenza mensile. Il cliente sarà tenuto al pagamento delle fatture entro la fine del mese successivo a quello cui si riferisce la fornitura, a mezzo RID.

Nel caso in cui il distributore a cui il Cliente è collegato non trasmetta i dati di lettura in tempi compatibili con la regolare fatturazione, Ergon Energia potrà procedere ad una fatturazione di acconto calcolata sulla base dei consumi dei periodi precedenti provvedendo in tempi successivi ad una fatturazione a conguaglio.

Garanzie

Ergon Energia provvederà, in esecuzione di ogni singolo contratto ed a propria cura e spese, a stipulare un'apposita polizza assicurativa dei crediti che sorgeranno in funzione del contratto stesso, idonea a garantire il rispetto delle obbligazioni economiche del Cliente.

La compagnia di assicurazione determinerà per il Cliente un plafond di garanzia pari all'importo massimo assicurabile da parte della stessa.


In caso di revoca o di mancato riconoscimento del plafond da parte della compagnia di assicurazione, il Cliente dovrà provvedere, entro 15 giorni, al rilascio di una fideiussione bancaria da parte di primario istituto di credito, di importo pari a 3 (tre) mensilità, escutibile a prima richiesta e con l'espressa rinuncia da parte del Cliente alle facoltà previste dagli articoli 1944 e 1957 c.c., a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto; ogni eccezione deve intendersi rimossa.

L'importo sarà calcolato sulla base dei prelievi desunti dai consumi registrati nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione del contratto di fornitura, comprensivi di IVA, oneri, maggiorazioni e imposte. Tale importo dovrà parimenti essere adeguato nel caso in cui vi siano aumenti dei prezzi e/o dei tributi in modo da risultare sempre pari a circa tre mensilità.


Detta Fideiussione resterà in vigore per tutta la durata del contratto e conserverà validità fino all'esatto adempimento dell'obbligazione garantita con deroga quindi all'art. 1957 del c.c.

Brescia, 04/01/2006

Ergon Energia S.r.l.



Consorzio Orobie Energia



Allegato 1

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Ergon Energia Srl con sede in Brescia, Via Lamarmora 230, iscritta al registro delle imprese di Brescia con Codice Fiscale e Partita IVA n. 02431280987 (di seguito indicata come "**Ergon Energia**"), rappresentata dall'ing. Fausto Cancelli, nella sua qualità di Amministratore Delegato,

e

_____, con sede legale in _____, (di seguito indicata come "**Cliente**"), Codice Fiscale n. _____ e P. IVA n. _____, rappresentata da _____ nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto.

Nel proseguo, in caso di riferimento congiunto, **Ergon Energia** e il **Cliente**, vengono denominati le "**PARTI**".

Premesso che:

- (a) **Ergon Energia** è interessata a somministrare energia elettrica al **Cliente** e che il **Cliente** è interessato ad acquistare da **Ergon Energia** l'energia elettrica da consegnare presso i punti di riconsegna riportati in **Allegato 2**, che è parte integrante del presente contratto;
- (b) ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, 8° comma, del D. Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 e della delibera n. 91/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito "**AEEG**"), il **Cliente** ha autocertificato la propria qualifica di Cliente Idoneo ed ha pertanto la capacità di stipulare contratti di somministrazione di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore o grossista;
- (c) Il **Cliente** intende altresì conferire ad **Ergon Energia**, o a società da questa indicata, il mandato per la stipula del contratto di trasporto e del contratto per il servizio di dispacciamento di cui alla delibera dell'**AEEG** n. 168/03 e successive modifiche e/o integrazioni.

si conviene quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è la fornitura di energia elettrica da parte di **Ergon Energia** ai punti di riconsegna del **Cliente** riportati in **Allegato 2**, che è parte integrante del presente contratto.

3. QUANTITA'

Ergon Energia si impegna e si obbliga in tal senso a somministrare al **Cliente**, che si impegna e si obbliga in tal senso ad acquistare i quantitativi di energia elettrica prelevati durante il periodo contrattuale.

Al fine di gestire gli sbilanciamenti nell'ambito delle quantità totali comunicate, il **Cliente** fornirà, entro 20 giorni antecedenti l'inizio della fornitura, l'anagrafica completa e la ripartizione mensile dei consumi per fascia per tutti i siti relativi ai 12 mesi precedenti e, se richiesto, indicazioni sulle modalità di prelievo sull'energia elettrica.

4. VALIDITA' E DURATA DEL CONTRATTO

Le **Parti** stabiliscono che il contratto avrà durata di 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2006 fino al 31 Dicembre 2006.

5. LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'energia elettrica è somministrata al **Cliente** presso i punti di riconsegna che sono definiti nell'**Allegato 2**. L'energia e la potenza fornite da **Ergon Energia** potranno essere utilizzate esclusivamente per l'uso dichiarato e per alimentare i siti del **Cliente** e non potranno in alcun modo essere cedute a terzi o utilizzate per altri scopi.

6. TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Il trasferimento dell'energia elettrica ai punti di riconsegna del **Cliente**, avverrà tramite servizio di trasporto effettuato dal Distributore, in esecuzione del contratto di trasporto stipulato per conto del **Cliente**.

Il **Cliente**, con la firma del presente contratto, conferisce sin d'ora mandato a **Ergon Energia**, che potrà subdelegare altra società da essa individuata, per la stipula del Contratto di Trasporto con il Distributore e si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione, a fornire tutti i documenti e informazioni utili o necessari a tale scopo e a sottoscrivere le "condizioni tecniche relative al servizio di trasporto dell'energia elettrica allegate al contratto di servizio di trasporto stipulato dal grossista o da altro mandatario per conto dei clienti finali del mercato libero".

Il **Cliente**, inoltre, con la firma del presente contratto, conferisce fin d'ora mandato ad **Ergon Energia**, che potrà subdelegare altra società da essa individuata per la stipula del contratto di dispacciamento con il GRTN per il dispacciamento dell'energia elettrica relativo ai punti di riconsegna, ai sensi della delibera dell'**AEEG** n. 168/03 e successive modifiche e/o integrazioni.

In ogni caso, il **Cliente** si impegna, ove ciò sia ritenuto necessario o opportuno da parte di **Ergon Energia**, a rilasciare apposito mandato scritto ad **Ergon Energia** o alla società da essa individuata, conferendo il potere di sottoscrivere il Contratto di Trasporto e/o il Contratto di Dispacciamento.

Ergon Energia addebiterà direttamente al cliente il costo di trasporto, comprese le maggiorazioni (A, UC, MCT), nella misura prevista dalle opzioni tariffarie di trasporto presentate dal distributore locale cui è connesso ogni singolo sito (delibera dell'**AEEG** n. 05/04 e successive modifiche e/o integrazioni), nonché gli oneri di dispacciamento previsti dalla delibera dell'**AEEG** n. 168/03 e successive modifiche e/o integrazioni; i suddetti oneri verranno adeguati nella misura e con la periodicità stabilite dall'**AEEG**.

Eventuali oneri e/o corrispettivi e/o costi aggiuntivi verranno sostenuti dal **Cliente**.

7. BILANCIAMENTO DELL'ENERGIA

I corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art.32 della delibera dell'**AEEG** n.168/03 e successive modifiche e/o integrazioni, sono a carico di **Ergon Energia**. Conseguentemente il **Cliente** si impegna a rilasciare apposita delega per la ricezione delle misure di consumo da parte del Distributore a cui è collegato ogni singolo sito ed a trasmettere i dati richiesti, con le modalità indicate al precedente punto 3.

In tale situazione, **Ergon Energia** gestirà direttamente gli sbilanciamenti senza chiedere al **Cliente** i programmi orari di prelievo. Al fine di gestire gli sbilanciamenti nell'ambito delle quantità totali comunicate, il **Cliente** si impegna a comunicare eventuali variazioni sensibili dei consumi (chiusure/ferie). Il **Cliente** si impegna, inoltre, ad indicare tempestivamente variazioni sulle modalità di prelievo rispetto a quelle comunicate.

8. PREZZI

Per la somministrazione dell'energia elettrica oggetto del presente contratto, il **Cliente** si impegna a corrispondere ad **Ergon Energia** i prezzi indicati nell'**Allegato 1**, parte integrante del presente contratto, che verranno adeguati nel periodo contrattuale come ivi previsto.

Tali prezzi sono relativi alla sola componente "energia". Pertanto, si intendono al netto del trasporto e del dispacciamento.

I Prezzi non comprendono, inoltre, l'I.V.A., gli oneri dovuti al sistema elettrico, gli oneri dovuti al Gestore della Rete e qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al contratto ovvero alla somministrazione di energia elettrica.

Lo stesso prezzo è al netto degli oneri conseguenti l'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di CO2 (direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003) che il **Cliente**, a partire dal momento in cui, in conseguenza del recepimento di detta direttiva ed in conformità alla normativa che al riguardo verrà emanata, sarà possibile effettuare la compravendita delle cosiddette quote di emissioni rilasciate agli operatori, si impegna a corrispondere, mensilmente, per l'energia fornita, con un price cap pari a **0,80 €/MWh**.

I prezzi indicati nell'allegato 1 sono stati calcolati tenendo conto dell'assegnazione delle bande d'importazione, ottenibili tramite la partecipazione di **Ergon Energia** all'asta di assegnazione delle stesse, e dell'energia da CIP.6.

Pertanto, il **Cliente** si impegna sin da ora, anche nel corso del periodo contrattuale, a rilasciare ad **Ergon Energia**, o ad altra società da questa indicata, i mandati scritti entro i termini prestabiliti dalle disposizioni del GRTN e dell'AEEG per poter partecipare all'assegnazione dell'energia d'importazione e da CIP.6, sia su base annua che per periodi temporali inferiori, in conformità alla normativa in materia che sarà emanata dalle autorità competenti. Nel caso in cui le modalità di assegnazione per l'anno 2006 fossero differenti da quanto previsto per l'anno 2005 e non consentissero, quindi, l'applicazione di quanto indicato nel presente punto, le Parti concorderanno in buona fede le necessarie modalità di partecipazione e le relative nuove condizioni economiche.

9. ENERGIA REATTIVA

Eventuali oneri per energia reattiva e fattore di potenza restano a carico del **Cliente**.

10. FATTURAZIONE

Ergon Energia fatturerà direttamente al **Cliente** finale sulla base dei quantitativi di energia da questi effettivamente prelevati.

Le fatture saranno emesse con cadenza mensile e recapitate all'indirizzo indicato dal **Cliente**. In alternativa alla normale spedizione postale, **Ergon Energia** si riserva la facoltà di trasmettere la fattura in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato dal **Cliente**.

Nel caso in cui il distributore a cui è collegato il punto di fornitura non trasmetta i dati di lettura in tempi compatibili con la regolare fatturazione, **Ergon Energia** potrà procedere ad una fatturazione a calcolo sulla base dei consumi dei periodi precedenti, con successivo conguaglio.

Unitamente all'energia, **Ergon Energia** provvederà a fatturare anche gli oneri relativi al trasporto, al dispacciamento e tutti gli oneri di competenza del **Cliente** in applicazione del presente contratto.

11. PAGAMENTI

Il **Cliente** si impegna a pagare le fatture entro la fine del mese successivo il mese di consumo. I pagamenti saranno addebitati con valuta fissa, da effettuarsi attraverso procedura R.I.D. (addebito automatico su conto corrente bancario).

I pagamenti non possono essere differiti o ridotti, neanche in caso di contestazione, né possono essere compensati con eventuali crediti che il **Cliente** può vantare nei confronti di **Ergon Energia**.

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti dal **Cliente**, interessi di mora calcolati nella misura del saggio di Mora indicato art. 5 del Decreto legislativo 9/10/02 n. 231 - in vigore alla data dell'inadempimento, aumentato di cinque punti percentuali (+5%), in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di pagamento.

In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, e ferma restando l'applicazione degli interessi e delle maggiori spese di cui sopra, **Ergon Energia**, con un preavviso di **15 giorni** e dandone comunicazione al **Cliente** mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata a mezzo fax, si riserva il diritto di risolvere *ipso jure* il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

In ogni caso, il presente contratto dovrà intendersi risolto a tutti gli effetti a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è comunicato al cliente, a mezzo raccomandata A.R., la decisione di risolvere il contratto per esplicita inadempienza, in conformità all'art. 9.2 dell'Allegato A alla delibera n. 118/03 dell'AEEG.

12. GARANZIE

Ergon Energia provvederà, in esecuzione al presente contratto ed a propria cura e spese, a stipulare un'apposita polizza assicurativa dei crediti che sorgeranno in funzione del presente contratto, idonea a garantire il rispetto delle obbligazioni economiche del **Cliente**.

La compagnia di assicurazione determinerà per il **Cliente** un plafond di garanzia pari all'importo massimo assicurabile da parte della stessa.

In caso di revoca o di mancato riconoscimento del plafond da parte della compagnia di assicurazione, **Ergon Energia** informerà il **Cliente** a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata a mezzo fax, e lo stesso dovrà provvedere, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, al rilascio di una fidejussione bancaria da

parte di primario istituto di credito, di importo pari a 3 (tre) mensilità, escutibile a prima richiesta e con l'espressa rinuncia da parte del **Cliente** alle facoltà previste dagli articoli 1944 e 1957 c.c., a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto; ogni eccezione deve intendersi rimossa.

L'importo sarà calcolato sulla base dei prelievi desunti dai consumi registrati nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione del presente contratto, comprensivi di IVA, oneri, maggiorazioni e imposte. Tale importo dovrà parimenti essere adeguato nel caso in cui vi siano aumenti dei prezzi e/o dei tributi in modo da risultare sempre pari a circa tre mensilità.

Detta Fideiussione resterà in vigore per tutta la durata del presente contratto e conserverà validità fino all'esatto adempimento dell'obbligazione garantita con deroga quindi all'art. 1957 del c.c.

Ergon Energia potrà avvalersi del vincolo a suo favore in caso di mancato pagamento delle fatture da parte del **Cliente**, nei modi o termini previsti.

In caso di ritardato pagamento delle fatture superiore ai 30 giorni, **Ergon Energia** si riserva il diritto di escutere in pagamento la Fideiussione ricevuta in via preventiva a copertura sia della linea capitale che degli interessi di mora maturati fino alla data dell'escussione e calcolati secondo quanto previsto dal precedente art. 11.

Qualora la Fideiussione venga incamerata in toto od in parte da **Ergon Energia**, il **Cliente** sarà tenuto a ricostituirla per l'intero ammontare entro 15 (quindici) giorni dalla data di escussione parziale della garanzia stessa.

in caso di mancata ricostituzione della Fideiussione nei termini sopra previsti, così come in caso di omessa o parziale prestazione della suddetta garanzia, **Ergon Energia** si riserva il diritto di risolvere *ipso jure* il presente contratto, nei termini e con le modalità previsti dal precedente art. 11 e rimanendo esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che da ciò potessero derivare al **Cliente**.

13. EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

Qualora, dopo la sottoscrizione del presente contratto, intervengano provvedimenti normativi e/o di pubbliche Autorità che modifichino il contesto normativo attuale, le **Parti** dovranno incontrarsi e ridefinire le clausole interessate dai cambiamenti.

In particolare, nel caso in cui l'**AEEG** non delibere più i valori del Ct, le **Parti** continueranno a far riferimento ad un parametro **Ct Proxy** calcolato da **Ergon Energia** che rifletterà sostanzialmente il meccanismo di calcolo del Ct di cui alla delibera dell'**AEEG** n. 70/97 e seguenti. In questo caso, le variazioni del Ct Proxy verranno trasferite ai prezzi applicati nella stessa misura di quanto previsto per il parametro Ct.

14. SOMMINISTRAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Ergon Energia garantisce al **Cliente** la fornitura dell'energia elettrica necessaria a soddisfare i suoi fabbisogni con le modalità pattuite con il presente contratto.

Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica non sono imputabili ad **Ergon Energia** e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del contratto.

Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica oggetto del presente contratto quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del **Cliente** alla rete elettrica, restano di esclusiva competenza del gestore della rete alla quale i siti risultano collegati.

15. ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E RELATIVA ADDIZIONALE PROVINCIALE

Se il **Cliente**, per ogni singolo punto di riconsegna, non è dotato di codice ditta, **Ergon Energia**, in qualità di sostituto d'imposta, provvederà a liquidare in fattura l'imposta erariale sul consumo di energia elettrica ("I.E.C.") e la relativa addizionale provinciale.

Il **Cliente** si obbliga a comunicare tempestivamente ad **Ergon Energia** il consumo annuo di energia elettrica effettuato nell'anno solare precedente, ripartito per mese solare, per consentire ad **Ergon Energia** di liquidare la rata mensile di acconto dell'I.E.C. e della relativa addizionale provinciale e la cauzione di cui all'articolo 57 del T.U.A. Detta comunicazione non è dovuta se la fornitura di energia elettrica nell'anno solare precedente è stata effettuata da **Ergon Energia**, o da altra società del gruppo. La comunicazione, inoltre, non è dovuta in caso di inizio di nuova attività. In caso di ritardo nella comunicazione del consumo annuo effettuato nell'anno solare precedente il **Cliente** si obbliga a corrispondere ad **Ergon Energia** l'importo della sanzione amministrativa e degli interessi versati per il ravvedimento oneroso effettuato per integrare la rata di acconto dell'I.E.C. e della relativa addizionale provinciale versata in misura insufficiente, nonché dell'eventuale sanzione irrogata per aver costituito la cauzione di cui all'articolo 57 del T.U.A. in misura insufficiente.

La fornitura di energia elettrica si intende interamente assoggettata ad I.E.C. e, nel limite di 200.000 kWh/mese, alla relativa addizionale provinciale, fino a quando il **Cliente** non comunichi per iscritto l'esenzione della fornitura di energia elettrica, specificandone la fonte normativa.

Se il **Cliente**, per ogni singolo stabilimento, è dotato di codice ditta (o ottiene il rilascio del codice ditta), dovrà darne immediata notizia ad **Ergon Energia** affinché quest'ultima non operi (o cessi di operare) quale sostituto d'imposta ai fini dell'I.E.C. e della relativa addizionale provinciale.

16. RECESSO

Ai sensi della delibera dell'**AEEG** n. 78/99 e successive modifiche e integrazioni, le **Parti** hanno la facoltà, inviandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R., di recedere unilateralmente dal presente contratto, con un preavviso di 4 (quattro) mesi.

Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche adottate dall'**AEEG**, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 79/99, si intendono inserite di diritto nel presente contratto. Qualora, a seguito di detti provvedimenti o di altri atti di pubbliche Autorità, si renda necessaria l'integrazione del contratto con nuove clausole, o la sostituzione di una o più clausole del presente contratto, ovvero la definizione o la rideterminazione di alcuni elementi dello stesso, le **Parti** in buona fede e tempestivamente provvederanno a formulare le clausole integrative o modificative, atte ad ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

17. IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

Qualora, dopo la sottoscrizione del presente contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità che rendano per **Ergon Energia**, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, **Ergon Energia** ne darà tempestiva comunicazione al **Cliente** a mezzo raccomandata A.R.

In caso di impossibilità sopravvenuta, le **Parti** avvieranno immediatamente la rinegoziazione del contratto, ferma restando la facoltà per **Ergon Energia** di recedere dal contratto qualora non fosse in grado di soddisfare le richieste del **Cliente**, con esclusione di reciproche pretese.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ergon Energia potrà cedere, previo consenso del **Cliente**, il contratto ad altra Società di vendita ai clienti idonei di cui all'art. 13 comma 2 lettera c) del DLg 79/99 ovvero ad altre Società dalla stessa partecipata ed abilitate a concludere contratti per la fornitura di energia elettrica a clienti idonei. Nel caso di cessione dell'Azienda da parte del **Cliente**, resta ferma l'applicazione dell'art. 2558 del codice civile.

19. COMUNICAZIONE FRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni previste dal Contratto dovranno essere inviate per iscritto a mezzo raccomandata o posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Quanto ad **Ergon Energia Srl**: Via Lamarmora 30 - 25124 Brescia
Tel: 030-2057330
Fax: 030-2057331
Email: info@ergonenergia.it

Quanto al **Cliente**:

20. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le **Parti** non saranno tenute a risarcimento del danno alcuno nell'ipotesi di eventuali inadempimenti delle rispettive obbligazioni derivanti da cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza imprevedibile non direttamente imputabile alla **Parte** che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto.

Rientrano nelle cause di forza maggiore a titolo esemplificativo ma non esaustivo calamità naturali, eventi bellici e/o terroristici, sabotaggio sommosse, *factum principis* interferenze e/o interventi da parte di autorità civili o militari, prescrizione del GRTN. Rientra altresì nelle cause di forza maggiore anche l'eventuale emanazione di atti da parte di pubbliche autorità che rendano di fatto in tutto o in parte impossibile l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Nell'ipotesi in cui si verifichi una causa di forza maggiore di cui ai commi precedenti, la **Parte** che invoca la forza maggiore darà tempestiva comunicazione all'altra **Parte** dell'impossibilità sopravvenuta, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se l'impossibilità è definitiva ed attiene all'intera prestazione contrattuale, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della **Parte** che invoca la forza maggiore, il Contratto si intenderà risolto. Se l'impossibilità è definitiva, ma parziale, la **Parte** che invoca la forza maggiore, contestualmente alla comunicazione, potrà recedere dal Contratto con un termine di preavviso di 45 (quarantacinque) giorni.

Nel caso in cui la **Parte** che invoca la forza maggiore non abbia esercitato il diritto di recesso di cui al punto (c) che precede, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà dell'altra **Parte** di recedere con un preavviso di 15 (quindici) giorni ai sensi dell'art. 1464 c.c. Quest'ultima dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui punto (b) che precede.

21. RISERVATEZZA

Le **Parti** dichiarano di essersi reciprocamente informate di quanto previsto agli artt. 13 e 7 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di esprimere, con la sottoscrizione del presente contratto, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessarie alla sua esecuzione. Il **Cliente** dà il consenso, in conformità al D. Lgs. 196/03, alla raccolta, al trattamento e alla comunicazione anche all'estero dei dati personali per le finalità sopra riportate.

22. RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE, ARBITRATO, FORO COMPETENTE

Le parti contraenti eleggono il proprio domicilio in Brescia.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto tra i Contraenti è competente in via esclusiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 cod. proc. Civ. il Tribunale di Brescia con esclusione di competenza di ogni altro foro.

23. ONERI FISCALI E VARI

Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell'Autorità competente, al contratto, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del **Cliente**, salvo che siano espressamente a carico di **Ergon Energia** e senza facoltà di rivalsa. Gli oneri che non siano espressamente previsti dalla legge o da disposizioni dell'Autorità competente a carico di una delle **Parti** possono essere oggetto di diverse pattuizioni tra le **Parti** stesse.

24. SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ed a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Brescia, ___/___/___, letto, confermato e sottoscritto.

Ergon Energia Srl

Il Cliente

.....

.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare per gli effetti dell'art. 1341 c.c., gli articoli: 6, 7, 8, 11,12, 13, 14, 16, 17, 22.

Il Cliente

.....

Allegato 1

Fornitura alle utenze provviste di misuratore per fasce orarie:

Quantità: _____ MWh/a suddivisa per fasce in:

F1	_____	MWh/a
F2	_____	MWh/a
F3	_____	MWh/a
F4	_____	MWh/a

Prezzo Energia per fasce:

F1	98,94	€/MWh
F2	82,44	€/MWh
F3	68,24	€/MWh
F4	38,44	€/MWh

I prezzi si intendono al netto delle perdite di rete da calcolarsi con le modalità previste dalla delibera n. 05/04 dell'AEEG e successive modifiche e/o integrazioni.

I prezzi sono stati fissati con riferimento al parametro Ct di cui alla delibera dell'AEEG n. 70/97 e successive modifiche e/o integrazioni, relativo al 4° trimestre 2005, pari a 53,19 €/MWh e saranno aggiornati al 100% delle variazioni deliberate dall'AEEG, sia in aumento che in diminuzione.

Ergon Energia Srl

.....

Il Cliente

.....

Allegato 2

Elenco punti prelievo:

	Ragione sociale	Indirizzo	Comune	P.Iva	n° presa